



Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (D.L. n. 113/2016 conv., con mod. L. 160/2016). La richiesta entro il 20 ottobre 2016

[Condividi](#)

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il **30 giugno 2016**, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Le condizioni:

- la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente **entro e non oltre il 20 ottobre 2016;**
- il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di **due rate anche non consecutive**. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione ([mod. RR1](#)) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale WEB di Equitalia (<http://www.gruppoequitalia.it/>):

Di seguito i *link*:

- [Modulistica Rateizzazione](#)



Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (D.L. n. 113/2016 conv., con mod. L. 160/2016). La richiesta entro il 20 ottobre 2016

- [Rateizzazione cittadini](#)
- [Rateizzazione imprese](#)

[\(Art. 13 - bis comma 1, D.L. n. 113/2016 convertito con L. n.160/2016\)](#)